



**COMUNE DI STIGLIANO**

AREA AMMINISTRATIVA

Provincia di Matera

## **Regolamento per l'accesso e l'erogazione degli interventi di assistenza sociale**

Approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 21/12/2018



### SOMMARIO

#### CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Destinatari
- Art. 4 – Accesso al servizio di Assistenza socio-economica
- Art. 5 – Valutazione del bisogno socio-economico

#### CAPO II – INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

- Art. 6 – Tipologia degli interventi socio-economici
- Art. 7 – Contributi economici continuativi
- Art. 8 – Contributi economici straordinari
- Art. 9 – Contributi economici straordinari finalizzati
- Art. 10 – Contributi economici per inserimenti in strutture

#### CAPO III – PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

- Art. 11 – Domanda di interventi socio-economici
- Art. 12 – Istruttoria
- Art. 13 – Concessione interventi socio-economici

#### CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 14 – Verifiche e controlli
- Art. 15 – Aggiornamento soglie di accesso e importo dei contributi



**COMUNE DI STIGLIANO**

**AREA AMMINISTRATIVA**

**Provincia di Matera**

Art. 16 – Ambito di applicazione

Art. 17 – Entrata in vigore

**MODULO RICHIESTA DI INTERVENTO SOCIO-ECONOMICO**



### CAPO I – PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 – Oggetto

- 1) Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico e nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto del Comune di Stigliano, l'accesso e l'erogazione dell'assistenza economica a favore di persone e famiglie in stato di bisogno.
- 2) L'assistenza economica è uno strumento che può favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia e di integrazione sociale della persona e del nucleo familiare attraverso la modifica e il superamento di difficoltà socio-economiche, nonché tutelare le persone in condizione di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza.

#### Art. 2 – Finalità

- 1) Il servizio di Assistenza socio-economica, in linea con i principi di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 sul sistema integrato dei servizi sociali e con gli obiettivi del Piano regionale, così come individuati nel Piano di Zona dei servizi sociali, persegue le seguenti finalità:
  - a) La promozione e l'acquisizione dell'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli attraverso percorsi di sostegno che prevedono l'attivazione delle risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti nel territorio e la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato della comunità locale;
  - b) La prevenzione, il contenimento, il superamento delle situazioni di disagio socioeconomico e il contrasto al processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale;
  - c) La tutela delle persone in particolari condizioni di fragilità e di non autosufficienza che necessitano di interventi residenziali.

#### Art. 3 – Destinatari

- 1) Sono destinatari degli interventi economici di assistenza sociale le persone e le famiglie residenti nel Comune di Stigliano che versano in stato di bisogno socio-economico, così come individuato nel successivo art. 5, nel rispetto delle norme dello Stato e degli accordi internazionali nonché delle disposizioni regionali.
- 2) Gli interventi assistenziali di natura socio-economica vengono riservati in via prioritaria alle persone in stato di bisogno, prive di rete familiare e che non possono, per particolari e accertati motivi, svolgere attività lavorativa.
- 3) Gli interventi di natura economica possono estendersi in via eccezionale ai non residenti e alle persone occasionalmente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili, con eventuale azione di rivalessa anche nei confronti dell'Ente locale di residenza.
- 4) Gli interventi economici a favore di persone in stato di bisogno ed inseriti in strutture residenziali possono essere assicurati alle sole persone residenti nel Comune di Stigliano prima dell'ingresso in struttura, con le modalità previste dall'art. 6 della Legge n. 328/2000 e dalla normativa regionale.



## Provincia di Matera

### Art. 4 – Accesso al servizio di Assistenza socio-economica

- 1) Gli interventi economici di assistenza sociale sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possono aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al servizio di assistenza economica sono fornite, attraverso il servizio sociale comunale, le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale nonché sui servizi presenti nel territorio.
- 2) Le persone in età lavorativa e in particolare i nuclei familiari monoreddito sono indirizzati alle agenzie per l'impiego e ai servizi di supporto familiare ed educativo per agevolare l'occupazione dei propri componenti.
- 3) Gli interessati al servizio di assistenza socio-economica sono chiamati ad attivarsi, anche con il supporto dei servizi sociali territoriali, per ottenere le agevolazioni e i servizi di cui possono usufruire, come condizione necessaria per poter beneficiare di eventuali contributi economici assistenziali comunali.
- 4) Gli interventi economici assistenziali non possono in genere sostituire gli interventi di accesso agevolato ai vari servizi erogati dal Comune.
- 5) Il servizio sociale potrà promuovere il ricorso all'istituto dell'Amministratore di sostegno, così come previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, per quelle persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.
- 6) Gli interventi economici per inserimenti in strutture residenziali possono, di norma, essere erogati solo su specifica indicazione dei competenti servizi dell'ULSS, quando risulta insufficiente il complesso dei servizi previsti per la domiciliarità rispetto al bisogno accertato.
- 7) I dati relativi alla casistica vengono inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per fini socio-assistenziali, in conformità con la normativa sulla privacy.

### Art. 5 – Valutazione del bisogno socio-economico

- 1) La valutazione del bisogno socio-economico della persona o della famiglia tiene conto delle risorse della rete familiare e sociale nonché delle prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi, anche ai fini della quantificazione degli interventi economici.
- 2) Per determinare il bisogno socio-economico viene introdotto l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, così come modificato dal D.Lgs. n. 130 del 03.05.2000 e successive integrazioni e in particolare secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 130/2000.
- 3) Ai fini del calcolo dell'ISEE fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, così come specificato nell'art. 1 bis del DPCM 242/2001.
- 4) Per una effettiva valutazione della situazione socio-economica familiare, nei particolari casi in cui il nucleo anagrafico non corrisponde al nucleo di effettiva convivenza, il Servizio Sociale comunale può considerare, ai fini del calcolo dell'ISEE, una composizione del nucleo familiare estratta <sup>(1)</sup>.
- 5) Si potrà tener conto, inoltre, di particolari aspetti che possono caratterizzare lo stato di bisogno sociale del nucleo familiare, rilevati e/o segnalati dal servizio Sociale comunale e dai servizi territoriali e che possono comprendere situazioni impreviste che incidono sensibilmente sulla situazione reddituale rispetto a quanto risultante dalla certificazione ISEE <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup>: Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta, art. 3 - comma 2 — D.lgs. 109/1998 e successive modifiche.

<sup>(2)</sup>: Situazioni di nuclei di recente disoccupazione etc.



- 6) La valutazione socio-economica dovrà fare, comunque, riferimento alle risorse di rete disponibili o attivabili in relazione al bisogno sociale individuato dal servizio. Il rapporto tra risorse e bisogno verrà di seguito definito come parametro risorse/bisogno (R/E3).
- 7) Nella medesima valutazione saranno considerate, a seconda della tipologia delle prestazioni richieste dall'interessato e/o individuate dal servizio, le eventuali altre risorse economiche reddituali e patrimoniali e le spese non rilevabili e/o non ponderate con lo strumento dell'ISEE, quali:
- a) Indennità di accompagnamento, benefici pensionistici vari, assegni, contributi e proventi diversi;
  - b) Possesso di particolari beni mobili di rilevante valore economico;
  - c) Spese per assistenza sanitaria, canoni di locazione eccedenti gli importi detraibili previsti e spese condominiali;
  - d) Spese straordinarie per interventi primari e necessari.
- 8) Specificamente per i contributi economici per inserimento in strutture, accertato il bisogno di residenzialità certificato dai competenti servizi dell'ULSS, la valutazione socio-economica viene effettuata solo nei casi in cui l'interessato, generalmente con esclusione di chi risulti proprietario o comproprietario di più beni immobili, non sia in grado di provvedere al pagamento della retta di inserimento, e comprende:
- a) Tutte le possibili risorse economiche reddituali e patrimoniali personali, in genere, per gli inserimenti di persone con handicap permanente grave, nonché per i soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza sia accertata dai competenti servizi ULSS, così come previsto anche dall'art. 3 del Dlgs n. 130/2000, e/o per i pazienti psichiatrici;
  - b) Le possibili risorse economiche dei civilmente obbligati e della rete familiare, ai quali l'interessato ha facoltà di richiedere gli alimenti;
  - c) Il patrimonio mobiliare e immobiliare di cui l'interessato potrà disporre.

	<b>Punteggio ISEE</b>
ISEE sino a € 999,00	<b>8</b>
ISEE da € 1.000 e fino a € 2.500	<b>6</b>
ISEE da € 2.501 e fino a € 5.000	<b>4</b>
ISEE da € 5.001 e fino a € 8.500	<b>3</b>
Stato di disoccupazione/inoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	<b>3</b>
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	<b>1</b>
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	<b>2</b>
I nuclei monogenitoriali con minori a carico	<b>3</b>
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)	<b>2</b>
Morosità non colpevole	<b>3</b>
Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda	<b>1</b>



### CAPO II – INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

#### Art. 6 – Tipologia degli interventi socio-economici

- 1) Gli interventi socio-economici, attuati in una logica di rete e di sussidiarietà in relazione alle altre risorse attivabili ed offerte dal sistema integrato dei servizi e dalle organizzazioni di volontariato, si distinguono in:
  - a) Contributi economici continuativi;
  - b) Contributi economici straordinari;
  - c) Contributi economici straordinari finalizzati;
  - d) Contributi per emergenza abitativa;
  - e) Contributi per eventi luttuosi;
  - f) Contributi per particolari esigenze;
  - g) Contributi economici per inserimento in strutture.

#### Art. 7 – Contributi economici continuativi

- 1) L'intervento economico continuativo consiste nell'erogazione di un contributo mensile necessario per far fronte alle minime esigenze vitali, quale misura di contrasto alla povertà.
- 2) Il soggetto richiedente il contributo è tenuto a dichiarare il proprio stato di particolare bisogno e l'eventuale disponibilità socio-economica della propria rete familiare e sociale.
- 3) Il Servizio Sociale verifica l'opportunità di coinvolgere la stessa rete nell'intervento socioassistenziale ed eventualmente attivare gli istituti di tutela previsti dalla normativa.
- 4) L'intervento economico continuativo può essere concesso a persone o nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE mensile (calcolato dividendo l'ISEE per 12 mensilità) inferiore al valore soglia mensile, fissato nella misura pari al trattamento minimo Inps mensile aggiornato annualmente. Il valore soglia e il valore ISEE mensile del nucleo familiare vengono rapportati al cosiddetto parametro componenti nucleo", determinato secondo la seguente scala di equivalenza:

SCALA DI EQUIVALENZA (Nucleo familiare)	
NUMERO COMPONENTI NUCLEO	PARAMETRO COMPONENTI NUCLEO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Oltre 5	Maggiorazione di 0,35% per ogni ulteriore componente

- 5) La misura dell'intervento economico è il risultato della differenza tra il valore soglia e il valore ISEE mensile, entrambi correlati al "parametro componenti nucleo", e tiene conto delle risorse economiche mobiliari/immobiliari e delle spese ritenute necessarie di cui alle lettere a, b, c, d del precedente art. 5, dal quale viene detratto in valore percentuale l'incidenza del parametro risorse/bisogno (RIB).



### Art. 8 – Contributi economici straordinari

- 1) L'intervento economico straordinario consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato ad integrare la situazione socio-economica della persona e/o del nucleo in presenza di eventi e/o oneri economici straordinari.
- 2) Tali interventi possono essere concessi, in una o più soluzioni, a persone o nuclei familiari in condizione di bisogno socio-economico definito secondo i parametri così come stabiliti al precedente art. 5.
- 3) Il contributo erogabile non potrà in genere superare l'importo annuale di € 1.500,00. Il Servizio Sociale potrà sempre verificare l'eventuale opportunità di coinvolgere la rete familiare nell'intervento socio-assistenziale straordinario.

### Art. 9 – Contributi economici straordinari finalizzati

- 1) I contributi economici straordinari finalizzati si caratterizzano come interventi economici straordinari a sostegno di alcune particolari spese per situazioni di emergenza abitativa, per eventi luttuosi, per le particolari spese relative a: spese relative al normale soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, spese sanitarie opportunamente documentate, spese di viaggio necessari per motivi sanitari, etc.
  - a) **Contributi per emergenza abitativa:** in presenza di condizioni di bisogno socio-economico, accertato con le modalità di cui al precedente art. 5, e di situazioni di emergenza abitativa può essere erogato un contributo economico "una tantum" per un importo pari a tre mensilità del canone di locazione dovuto fino, comunque, ad un massimo € 1.000,00;
  - b) **Contributi per eventi luttuosi:** in presenza di condizioni di bisogno socio-economico, accertato con le modalità di cui al precedente art. 5, per spese funebri può essere erogato un contributo economico "una tantum" fino ad un importo pari ad € 500,00, elevabile fino ad un massimo di € 1.000,00 in caso di decesso di persona senza familiari.
  - c) **Contributi per particolari esigenze:** per le persone e i nuclei familiari già seguiti o non dai Servizi Sociali territoriali e per gli invalidi e/o anziani, privi di una adeguata rete familiare e in situazione di bisogno socio-economico, accertato con le modalità di cui al precedente art. 5, può essere erogato un contributo economico per un importo che sarà calcolato dal Servizio in base alle effettive esigenze da sostenere.

### Art. 10 – Contributi economici per inserimenti in strutture

- 1) L'intervento economico per far fronte alle spese di inserimento in strutture, consiste nell'assunzione di quota parte della retta e/o nell'erogazione di un contributo a favore di persone, residenti nel Comune di Stigliano al momento dell'ingresso in struttura, la cui necessità di inserimento venga segnalata dai competenti servizi sociali territoriali e in particolare dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D) dell'ULSS.
- 2) L'integrazione economica della retta può essere concessa a persone in stato di bisogno non in grado di provvedere con le proprie risorse e/o con quelle dei familiari, così come specificato nel precedente articolo 5, e in genere viene riservata al pagamento della retta per la quota di natura sociale, definita in base ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) adottati dall'ULSS e al netto del contributo regionale previsto.





- 3) L'inserimento in strutture dovrà essere garantito, comunque, per quelle situazioni "a rischio" segnalate dai servizi territoriali e in particolare relative agli interventi economici per i minori.
- 4) Per quelle situazioni in cui la persona istituzionalizzata non sia in grado di provvedere ai propri interessi anche di autonomia economica, ci si potrà avvalere degli istituti previsti e in particolare dell'Amministratore di sostegno di cui alla Legge n. 6/2004 e s.m.i.

### CAPO III – PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

#### Art. 11 – Domanda di interventi socio-economici

- 1) La domanda per accedere agli interventi socio-economici elencati nel precedente art. 6, corredata della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di norma, viene compilata su apposito modulo e presentata al Servizio Sociale del Comune.
- 2) A seconda della tipologia del contributo richiesto dall'interessato e/o individuato dal servizio Sociale Comunale, il richiedente è tenuto a presentare specifica documentazione.
- 3) È lasciata facoltà ai richiedenti di corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell'interessato e/o del suo nucleo familiare.
- 4) Potranno essere ritenute valide le domande di intervento, corredate da apposita relazione, provenienti direttamente da servizi sociali territoriali.

#### Art. 12 – Istruttoria

- 1) L'assistente sociale procede all'istruttoria della domanda di intervento con i propri strumenti professionali (colloqui, visite domiciliari, Unità Operative, etc.), per la valutazione del bisogno socio-economico e per la formulazione di una proposta motivata di intervento.
- 2) Per le persone e i nuclei familiari seguiti dai servizi territoriali dell'ULSS il bisogno socio-economico verrà rilevato direttamente dagli stessi servizi nell'ambito degli interventi programmati.
- 3) A seconda della complessità e tipologia degli interventi e, in genere, per i contributi economici per persone inserite in strutture che dispongono di una rete familiare in grado di fornire forme di sostegno, verrà predisposto un progetto personalizzato nel quale dovranno essere specificati obiettivi, azioni e reciproci accordi e impegni.
- 4) Il progetto personalizzato viene concordato con l'interessato e/o con gli eventuali familiari e/o Servizi Territoriali e concertato con il Responsabile del Servizio.
- 5) L'istruttoria viene completata entro i termini di legge.



### Art. 13 – Concessione interventi socio-economici

- 1) Gli interventi socio-economici di cui al presente regolamento possono essere concessi, nel limite delle disponibilità delle risorse previste nel bilancio dell'Ente, attraverso:
  - a) L'erogazione di una somma in denaro a favore del beneficiario o con quietanza di altro soggetto, individuato dal Servizio Sociale in accordo con il richiedente l'intervento, o, qualora sussistano particolari situazioni problematiche o conflittuali, al soggetto che può garantire l'utilizzo del beneficio per le finalità per le quali è stato concesso;
  - b) L'erogazione di una somma in denaro a titolo di anticipazione di eventuali benefici di cui il richiedente può disporre, con azione di rivalsa, salvo che venga accertato il permanere della situazione di bisogno socio-economico;
  - c) La segnalazione alle Associazioni operanti nel territorio per la concessione di buoni/acquisto e il pagamento di servizi e/o prestazioni;
  - d) Il pagamento di servizi e/o prestazioni, ritenuti necessari ed urgenti, in presenza di particolari situazioni socio-sanitarie; l'assunzione del costo di inserimento in struttura per la parte risultante a carico dell'Ente, con rivalsa sui benefici pensionistici e sulle risorse economiche della persona interessata e/o dei suoi familiari.

### CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 14 – Verifiche e controlli

- 1) Il Servizio Sociale può effettuare, anche tramite altri Enti, Uffici e Servizi, la verifica sulle informazioni fornite dagli interessati agli interventi socio-economici relative alla situazione socioeconomica del nucleo familiare, nonché quelli previsti dalla specifica normativa sui criteri di valutazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
- 2) Per i contributi continuativi di cui all'art. 7 del presente regolamento è prevista la verifica periodica della sussistenza dei requisiti e della misura del contributo.

#### Art. 15 – Aggiornamento soglie di accesso e importo dei contributi

- 1) Le soglie di accesso individuate per la concessione di interventi socio-economici del presente regolamento, pari agli importi per il trattamento minimo INPS e per il trattamento minimo integrato, seguono gli aggiornamenti stabiliti annualmente dalla normativa vigente.

#### Art. 16 – Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione dell'assistenza economica di competenza comunale a favore di persone e famiglie in stato di bisogno, nei limiti anche delle risorse assegnate.



- 2) In caso di particolari ed eccezionali situazioni per le quali venga valutata la necessità di provvedere in deroga alle disposizioni previste, il Servizio Sociale potrà promuovere una proposta motivata di intervento per acquisire il parere della Giunta Comunale.
- 3) Rimangono esclusi dall'ambito del presente regolamento quei contributi la cui istruttoria o erogazione è effettuata dal Comune per effetto di normative nazionali e regionali specifiche, che ne stabiliscono i requisiti per l'accesso e le misure di intervento.

### **Art. 17 – Entrata in vigore**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Ente.
- 2) Le modalità per la concessione dei contributi per gli inserimenti in strutture verranno adottate a partire dai nuovi ingressi e/o nuove richieste di integrazione economica.

**RICHIESTA DI INTERVENTO SOCIO-ECONOMICO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

e residente in \_\_\_\_\_

alla via \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

Che gli/le venga concessa l'erogazione di:

contributo economico continuativo contributo  
economico straordinario contributo economico  
straordinario finalizzato:

o contributo emergenza abitativa o contributo per  
eventi luttuosi o contributo per particolari esigenze  
contributo economico per inserimento in strutture

A tal fine dichiara:

- che il suo nucleo familiare è così composto:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RAPPORTO DI PARENTELA

**Data**  
\_\_\_\_\_**Firma**  
\_\_\_\_\_